

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 49/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1117]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) 2018/858 abroga la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 50 [regolamento (UE) 2019/26 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito quanto segue:

«51. **32018 R 0858**: regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

Ai fini dell'accordo SEE le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 9, paragrafi da 1 a 5, le parole “la Commissione” sono sostituite dalle parole “l'Autorità di vigilanza EFTA” se l'omologazione è stata rilasciata in uno degli Stati EFTA.
- b) Gli Stati EFTA partecipano al forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione istituito dall'articolo 11 e al forum sull'accesso alle informazioni relative ai veicoli istituito all'articolo 66.
- c) All'articolo 15, paragrafo 2, le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA se l'omologazione è stata rilasciata in uno degli Stati EFTA” sono aggiunte dopo le parole “la Commissione”.
- d) Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, all'articolo 53, paragrafi da 1 a 6, dopo le parole “la Commissione” sono aggiunte le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA”.
- e) Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, all'articolo 54, dopo le parole “la Commissione”, sono aggiunte le parole “o l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA”.

⁽¹⁾ GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

